

IVA

Esterometro e territorialità Iva

di Sandro Cerato

Nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** di cui all'[articolo 1, comma 3 bis, D.Lgs. 127/2015](#) devono essere inserite anche le operazioni con **rilevanza territoriale in Italia** poste in essere con **controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia**.

A fronte dell'inserimento dell'obbligo di **fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con controparti residenti o stabilite ai fini Iva in Italia**, il legislatore richiede ai soggetti passivi di comunicare le operazioni che non transitano obbligatoriamente per il Sdi in quanto aventi come **controparte un soggetto non obbligato a tale adempimento**.

Pertanto, ciò che rileva al fine di verificare l'**obbligo di comunicazione** non è tanto il regime territoriale dell'operazione, bensì la **controparte dell'operazione**, con conseguente inclusione nell'esterometro anche delle **operazioni che ai fini Iva rilevano territorialmente in Italia**.

Prima di individuare le operazioni che sono oggetto di comunicazione, è opportuno ricordare che **non si considerano soggetti stabiliti ai fini Iva in Italia** i soggetti non residenti che nel nostro Paese sono **identificati** con rappresentante fiscale o direttamente ai sensi dell'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#), in quanto tale posizione **non attribuisce lo status di soggetto stabilito**.

È bene osservare che trattandosi di un **soggetto meramente identificato in Italia**, e come tale estraneo all'obbligo di fatturazione elettronica, non sorge nemmeno l'obbligo di presentazione dell'**esterometro**, posto che tale adempimento è previsto solamente per coloro che ricadono nell'ambito soggettivo della fatturazione elettronica (**soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia**).

Si pensi, ad esempio, ad una società francese che in Italia è identificata direttamente ([articolo 35-ter](#)) e che nel nostro territorio pone in essere le seguenti operazioni: acquista dei beni da un soggetto passivo nazionale con consegna in Italia, e successivamente rivende tali beni ad altro soggetto passivo nazionale nel territorio dello Stato.

In tale ipotesi:

- per l'**acquisto** presso un soggetto passivo nazionale **l'identificazione Iva permette l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta** da parte del soggetto non residente, e tale operazione non deve essere indicata nell'**esterometro** in quanto il soggetto non è stabilito ai fini Iva in Italia;
- il **soggetto passivo Iva nazionale** che procede alla cessione dei beni al soggetto

- francese identificato ai fini Iva in Italia deve indicare **l'operazione nell'esterometro** (operazione soggetta ad Iva in quanto rilevante territorialmente rilevante in Italia);
- il soggetto passivo nazionale che acquista i beni dal soggetto francese identificato in Italia deve assoggettare ad imposta l'operazione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), con **l'inversione contabile**, e conseguente inclusione dell'operazione nell'**esterometro**.

È opportuno osservare, come indicato nell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), che in relazione alle operazioni attive, **il soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può decidere di emettere facoltativamente la fattura in formato elettronico** al fine di evitare di includere tali operazioni nell'esterometro.

Nell'esempio proposto, il **soggetto passivo italiano** che **cede** i beni alla **società francese identificata in Italia**, con consegna nel territorio dello Stato, può quindi evitare l'**esterometro** emettendo la fattura elettronica e inviandola tramite il Sdi (ferma restando la consegna di una **copia cartacea al cliente francese**) indicando nel campo codice destinatario i **sette zero**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)